

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: Vobořil, R. Pekař e S. Van Overmeire, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui tali atti mantengono il suo nome nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Artem Viktorovych Pshonka è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

(¹) GU C 263 del 5.7.2021.

Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Pshonka / Consiglio

(Causa T-243/21) (¹)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un'autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

(2023/C 71/25)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Viktor Pavlovych Pshonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Vobořil, R. Pekař e S. Van Overmeire, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui tali atti mantengono il suo nome nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Dispositivo

- 1) La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Viktor Pavlovych Pshonka è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

(¹) GU C 263 del 5.7.2021.

Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — E. Breuninger / Commissione

(Causa T-260/21) (¹)

(«Aiuti di Stato – Regime quadro volto a concedere un sostegno per i costi fissi non coperti nel contesto della pandemia di COVID-19 in Germania – Decisione di non sollevare obiezioni – Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – Esame individuale di un regime di aiuti notificato – Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro – Proporzionalità»)

(2023/C 71/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: E. Breuninger GmbH & Co. (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: R. Velte e W. Meilicke, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, G. Braga da Cruz e C. Kovács, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: P.-L. Krüger e J. Möller, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la E. Breuninger GmbH & Co, ricorrente, chiede l'annullamento della decisione C(2020) 8318 final della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.59289 (2020/N) — Germania COVID-19 — Sostegno per i costi fissi non coperti (GU 2022, C 124, pag. 1), come modificata dalla decisione C(2021) 1066 final della Commissione, del 12 febbraio 2021, relativa all'aiuto di Stato SA.61744 (2021/N) — Notifica collettiva della modifica che adegua i regimi di aiuti autorizzati in forza del quadro temporaneo, in particolare, a seguito della quinta modifica del quadro temporaneo (GU 2021, C 77, pag. 18).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La E. Breuninger GmbH & Co supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 263 del 5.7.2021.